

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 15 novembre 2024, n. 732

[ID VIP 9931] - Parco fotovoltaico, denominato "Buffoluto 2", della potenza complessiva di 47,44 MWp, con sistema di accumulo da 25/50 MW/MWh, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi su aree demaniali militari in località "Buffoluto", nel Comune di Taranto (TA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: B72 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 169015 del 20.10.2023, acquisita in data 27.10.2023 al prot. n. 18282 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 18417 del 30.10.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 19509 del 16.11.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Taranto, ha formulato le osservazioni ivi indicate;
- nota prot. n. 83239 del 15.02.2024, con la quale il Comune di Taranto ha ritenuto da ultimo non sussistenti le condizioni necessarie al positivo accoglimento dell'istanza;
- nota prot. n. 260265 del 31.05.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9931, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco fotovoltaico, denominato "Buffoluto 2", della potenza complessiva di 47,44 MWp, con sistema di accumulo da 25/50 MW/MWh, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi su aree demaniali militari in località "Buffoluto", nel Comune di Taranto (TA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "B72" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";

- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 9931.pdf - 541cc913b0778eb9a1c568c05c675287d54902b929ecd5fc47127c759e5850e5

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

Inquadramento progetto ID VIP 9931

La società proponente B72 S.r.l. intende realizzare nel Comune di Taranto (TA), su terreni del Demanio Militare presso la “Direzione di Munizionamento della Marina Militare”, in località “Buffoluto”, il progetto fotovoltaico denominato “Buffoluto 2”. Il progetto sarà contiguo a quello denominato “Buffoluto 1”, presentato dallo stesso investitore al “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” ed al “Ministero della cultura” in data 16/05/2023 con “Istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006”, e per tale ragione i vari studi specialistici sono condotti in maniera unitaria al fine di consentire al valutatore di analizzare e valutare i due progetti nella loro integrazione. Di seguito si riporta un’immagine che rappresenta le aree del generatore fotovoltaico dei due progetti.


Da C01 JS3QHV4 Relazione Tecnico-descrittiva:



L’impianto è localizzato nel comune di **Taranto (TA)** in località “Buffoluto” e precisamente sulle particelle 24 -40 - 49-50-25-26-28-36-56-54-58-39-60-41-44- del foglio 210 Sezione A, particelle 15-17-16- 18 – A – 34 del foglio 209 Sezione A, e particella 25 del foglio 206 Sezione A e sulla particella 12 del foglio 212 Sezione A.

Stazione di accumulo. La struttura ricade in agro di Taranto sul **Foglio 248 Sezione A, particelle 827 e 828.**

Da C01 JS3QHV4 Relazione Tecnico-descrittiva:



La superficie catastale complessiva delle aree disponibili è pari a **1.243.873 mq**, mentre quella effettivamente utilizzata per la realizzazione dell'impianto è pari a **701.200 mq**. La superficie rimanente non è utilizzata per varie ragioni tra cui:

- (i) presenza di vincoli ambientali e paesaggistici come meglio dettagliato nel progetto;
- (ii) vincoli con attività militari limitrofe al sito di installazione e rispetto alle quali occorre mantenere determinate distanze;
- (iii) aree non rese disponibili dalle autorità militari in quanto suscettibili di essere utilizzate per scopi precipui di difesa;
- (iv) necessità di realizzare opere di mitigazione e compensazione ambientale; etc.

In particolare, l'area netta del generatore fotovoltaico è pari a 683.670 mq, pertanto l'area lorda dell'impianto fotovoltaico è pari a 701.200 mq come sopra già citato. La superficie di impianto lorda comprensiva di fascia di mitigazione visiva perimetrale, viabilità interna e area occupata dal generatore fotovoltaico è di circa 70,12 Ha. L'impianto fotovoltaico sarà costituito da 93.938 moduli fotovoltaici ciascuno della potenza nominale di picco di 505 Wp per una potenza complessiva di 47.439 MWp. Ciascun modulo ha una superficie radiante di 2,40 m² per cui la superficie radiante complessiva è pari a 225.451,2 m². La recinzione perimetrale ha una lunghezza di 5884 m e un'altezza di 2,20 m. I moduli saranno installati su strutture di sostegno ad inseguimento solare con asse di rotazione Nord - Sud; l'altezza massima dei moduli da terra è pari a 4,50 m. L'impianto fotovoltaico inoltre è dotato di 11 cabine di conversione e trasformazione di cui 10 di potenza nominale 4000 kVA e 1 di potenza nominale 2660 kVA. Nell'impianto sono presenti anche 2 locali in bT e 1 cabina di smistamento elettrico, quindi il totale delle cabine, considerando anche quelle di conversione e trasformazione, è di 14. Le dimensioni di tutte le cabine sono: lunghezza 15,00 m, larghezza 3,00 m e a altezza 4,50 m. Di conseguenza la cubatura complessiva di tutte le cabine è di 2.835 m³. La superficie complessiva di questi edifici è pari a 630 m².

L'interconnessione tra l'impianto fotovoltaico e la sottostazione utente avverrà attraverso una rete elettrica in MT in cavo interrato per una lunghezza di circa 17,8 km diretta alla Sottostazione di

trasformazione 30/150 kV di futura realizzazione, ubicata in agro di Taranto – F. 257 Sezione A, p.lla 17, nelle vicinanze della Cabina Primaria Enel, ove la tensione da 30kV sarà elevata a 150kV per essere immessa sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Inoltre in prossimità della Sottostazione sarà realizzato un Sistema di accumulo da 25/50 MWh (storage)


L'impianto fotovoltaico avrà una potenza complessiva di 47,439 MWp. La centrale fotovoltaica si svilupperà su un'area complessiva di circa 70,12 ha.

L'impianto Fotovoltaico sarà strutturato in 11 subcampi elettricamente indipendenti, raggruppati in 3 Sottocampi.

I vari sub-campi sono strutturati, mediante elettrodotti interrati in MT, in gruppi (sottocampi) collegati ad anello che fanno capo alla Cabina di raccolta presente nel sottocampo "C".

Per questa fase di progettazione definitiva del generatore fotovoltaico ci si è basati sull'impiego di un pannello fotovoltaico in silicio monocristallino, di tipo bifacciale, scelto fra le macchine tecnologicamente più avanzate presenti sul mercato, dotato di una potenza nominale pari a 505Wp, costruito da TRINASOLAR, appartenente alla Serie VERTEX, modello DEG18MC.20(II) .

Da C01 JS3QHV4 Relazione Tecnico-descrittiva:



I moduli fotovoltaici saranno installati su strutture ad inseguimento solare di tipo "monoassiale di rollio", che inseguono il sole nella sua volta celeste durante le ore centrali della giornata, invertendo il movimento nelle ore dell'alba e del tramonto per evitare gli ombreggiamenti reciproci. L'impianto progettato si avvale di inseguitori monoassiali di rollio ad asse polare, la rotazione avviene attorno ad un asse parallelo all'asse di rotazione terrestre nord-sud (asse polare). Le strutture

saranno fissate al terreno mediante pali a battimento, o mediante fondazioni a vite, posizionati ogni 6 o 7 moduli fotovoltaici.

Da C01 JS3QHV4 Relazione Tecnico-descrittiva:




Fig. 12. Sezione laterale del tracker-tipo, con altezze minime e massime raggiunte dai moduli nelle posizioni di estrema rotazione

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 e del R.R. 24/2010

Per quanto riguarda le componenti geomorfologiche, il campo dista 0,3 km nord da Dolina, 1,6 Km nord est da Grotte e Doline, 1,0 Km, 1,4 km e 1,9 Km da nord est da Lame e Gravine, 2, 4 Km ovest da Lame e Gravine e 1,8 Km nord est da Versanti.

Per quanto riguarda le componenti idrologiche, parte del campo a sud rientra in Territori costieri e in Reticolo di connessione della RER (Fosso Rubafemmine) e rientra completamente nel vincolo idrogeologico.

Per quanto riguarda le componenti Botanico vegetazionali parte del campo rientra in Boschi e area di rispetto dei Boschi a sud e dista 0,1 Km da formazioni arbustive in evoluzione.

Per quanto riguarda le componenti delle Aree Protette ricade interamente nel Parco regionale Naturale "Mar Piccolo" L.R. n. 30 del 21.09.2020 e in ZSC "Mar Piccolo" IT9130004.


Per quanto riguarda le componenti culturali e insediative ricade in Immobili e Aree di notevole interesse pubblico Vincolo paesaggistico diretto PAE0140 con la motivazione: "La fascia costiera del Mar Piccolo di Taranto riveste particolare interesse perchè dominata dal mare stretto tra due lingue di terra a definire il paesaggio quasi lacustre, dalla presenza di estese pinete degradanti verso il mare e dalla foce del Galeso".

Inoltre dista 0,8 Km est da “Masseria S. Andrea” segnalazione architettonica e 0,7 km est da fascia di rispetto, 1,7 Km est da “Masseria e chiesa SS. Pietro e Andrea” Vincolo Architettonico diretto e 1,6 Km est dalla fascia di rispetto, 1,2 km ovest da “Masseria malvasia” segnalazione architettonica e 1,1 Km ovest dalla fascia di rispetto, 1,9 km nord ovest da “Jazzo Taccone” segnalazione architettonica e 1,9 Km nord ovest dalla fascia di rispetto, 2,1 km nord ovest da “masseria Taccone” segnalazione architettonica e 2,0 Km nord ovest dalla fascia di rispetto e 1,0 Km nord da “Regio tratturello Tarantino” classe B.

Infine, per quanto riguarda le componenti dei valori percettivi dista 0,2 Km da strada panoramica (SP78TA).

L'area si appalesa comunque idonea ai sensi dell'art. 20 co. 3, D.L. 1 marzo 2022, n. 17.

Stralcio PPTR Campo Agrivoltaico



Per quanto riguarda le componenti geomorfologiche la stazione di accumulo dista 1,9 Km est da Dolina e 1,4 Km ovest da Versanti.

Per quanto riguarda le componenti idrologiche la stazione rientra completamente in Territori costieri e Vincolo idrogeologico.

Per quanto riguarda le componenti delle Aree Protette ricade interamente Parco regionale Naturale “Mar Piccolo” L.R. n. 30 del 21.09.2020 ed è adiacente a sud con ZSC “Mar Piccolo” IT9130004

Per quanto riguarda le componenti Botanico vegetazionali, parte della stazione rientra in area di rispetto dei Boschi.

Per quanto riguarda le componenti culturali e insediative ricade in immobili e aree di notevole interesse pubblico Vincolo paesaggistico diretto PAE0140 con la motivazione: "La fascia costiera del Mar Piccolo di Taranto riveste particolare interesse perchè dominata dal mare stretto tra due lingue di terra a definire il paesaggio quasi lacustre, dalla presenza di estese pinete degradanti verso il mare e dalla foce del Galeso".


Per quanto riguarda le componenti culturali e insediative la stazione dista 0,5 Km ovest da "Masseria Cimino" vincolo architettonico vincolo diretto e 0,4 dalla fascia di rispetto e 1,9 Km ovest da Vincolo Archeologico Collepasso, vincolo diretto.

Infine per quanto riguarda le componenti dei valori percettivi dista 0,2 Km da strada panoramica (SS7TER)


Per quanto riguarda il cavidotto esso attraversa Acque Pubbliche (Canale la Cicena) e reticoli della RER ("Lama presso Masseria San Pietro", "Fosso Rubafemmine" e "Canale presso Masseria Pantaleo"), Boschi e aree di rispetto dei Boschi e Prati e Pascoli Naturali, Parco regionale Naturale "Mar Piccolo" L.R. n. 30 del 21.09.2020 "Mar Piccolo" IT9130004) e area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, Immobili di Notevole Interesse Pubblico, vincolo architettonico "Convento e Molino dei Bettendieri" vincolo diretto e aree di rispetto di Siti Storico Culturali, aree Umide e strada panoramica (SS7TER)

Stralcio PPTR Con Campo, Stazione e Cavidotto.

PPTR Approvato



Stralcio percorso cavidotto da C01 JS3QH4 Relazione Tecnico-descrittiva




Nel DM 10 settembre 2012 all'allegato 3 Criteri per l'individuazione di aree non idonee, l'area dove saranno realizzati i pannelli ricade in: i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d. lgs 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo; e aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2. lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale; le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale); zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

L'intera area del campo agrivoltaico, del cavidotto in quasi tutto il suo percorso e la sottostazione ricadono in Parco regionale Naturale "Mar Piccolo" L.R. n. 30 del 21.09.2020 e in ZSC "Mar Piccolo" IT9130004.

In merito alla Rete Ecologica Regionale della biodiversità, il sito del parco fotovoltaico rientra in Principali Sistemi di Naturalità come "Secondario".

Secondo 4.2 cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale i sistemi di naturalità secondario Rappresentano aree regionali a naturalità diffusa con presenza di uno o più habitat e specie d'interesse conservazionistico, che debbono essere conservate per mantenere la vitalità delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete. Corrispondono ai siti Rete Natura 2000 e/o aree non comprese in istituti esistenti, ma importanti contenitori di biodiversità e/o essenziali lungo le rotte migratorie. Gli elementi di naturalità, possono essere immersi in matrici antropiche seminaturali, quali aree coltivate, e contenere elementi di edificazione diffusa. Concrono alla definizione dello Schema Direttore della REB;

Stralcio 4.2.1.1_La rete della Biodiversita`



In merito a Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente l'area ricade in paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica e in parte nel buffer dei siti di Rete Natura 2000.

Stralcio 4.2.1.2_Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente




L'area del campo agrivoltaiico del cavidotto in quasi tutto il suo percorso e la sottostazione ricadono in Immobili e Aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 d. lgs 42/2004) (vincolo L.1497/1939).


L'area del campo agrivoltaico ricade in parte a sud in Territori Costieri, come anche il cavidotto e la sottostazione.

L'area del campo fotovoltaico non rientra in aree perimetrare dal PAI, mentre il cavidotto intercetta un'area ad alta pericolosità idraulica AP e a pericolosità geomorfologica elevata PG2 e reticoli fluviali (necessita parere AdB)

Stralcio PAI




Stralcio Carta idrogeomorfologica



La maggior parte dell'area del campo agrivoltaico ricade in ATE D, mentre a sud parte del campo ricade in ATE C.

La stazione di accumulo ricade in parte in ATE C e in parte in ATE B, il cavidotto interessa ATE B e ATE C.

Piano Urbanistico Territoriale Tematico - PUTT/p




Il campo agrivoltaico intercetta ai margini est e sud dei versanti, anche la stazione di accumulo a sud intercetta dei versanti.

Il cavidotto interessa versanti ripe fluviali e reticoli fluviali.

Piano Urbanistico Territoriale Tematico - PUTT/p

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia - 03/07/2024



Ortofoto: riprese AGEA 2019

L'area di intervento ricade in PUGLIA (IGT) DM 12/09/95 DM 20/07/96 DM 13/08/97 (Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto) e SALENTO (IGT) DM 12/09/95 DM 20/07/96 DM 13/08/97 (Territori amministrativi delle province di Brindisi, Lecce e Taranto) TARANTINO (IGT) DM 12/09/95 DM 20/07/96 DM 13/08/97, (L'intero territorio amministrativo della provincia di Taranto) Colline Joniche tarantine (DOC) DPR 01/08/08

Dal disciplinare art. 3 *Zona di produzione La zona di produzione, trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e di imbottigliamento comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosà, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.*

Negramaro di Terra d'Otranto DM. 04/10/2011

Dal disciplinare art. 3 *Zona di produzione*

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Per gli olii abbiamo Colline Joniche tarantine - DPR 01/08/08;

Clementine del Golfo di Taranto IGP Gazzetta ufficiale del 15/10/2003 Provvedimenti 2 Ottobre 2003

Da art. 3 disciplinare

La zona di produzione delle Clementine del Golfo di Taranto comprende l'intero territorio dei comuni di Palagiano, Massafra, Ginosà, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte.

Arancio Dolce del Golfo di Taranto prodotto agroalimentare tradizionale italiano P.A.T.

Zona di produzione: La zona tipica di produzione è il territorio del Golfo di Taranto, comprendente i comuni di Castellaneta, Ginosà, Massafra, Palagianello, Palagiano, Statte e Taranto.

Verifica del rispetto delle linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

Per la verifica dei requisiti si fa riferimento all'elaborato All 1 Rel Compatibilità Agrivoltaico

REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;

In merito al requisito A1


Manca un elaborato riferito al solo progetto Buffoluto 2 che consenta di poter valutare il rispetto ai requisiti delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, essendo quello esistente riferito anche all'impianto "Buffoluto 1".

Stando alla documentazione disponibile, da C21 JS3QHV4 Elaborato Grafico 02 emergono diverse aree edificate preesistenti di cui non viene dichiarata l'area all'interno del campo agrivoltaico. Sono inoltre da segnalare diverse aree boschive, che evidentemente non possono essere considerate agricole. Parimenti non coltivabili sono le aree ubicate al di sotto dei pannelli.

Stralcio C21 JS3QHV4 Elaborato Grafico 02



Stralcio C36 JS3QHV4 Elaborato Grafico 13



In merito al requisito A2

Si può ritenere rispettato il rapporto: $S_{pv}/S_{tot} = 36,7868 / 103,9969 = 0,35$ inferiore a 0,40.

REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

In merito al requisito B1


Dalla carta dell'uso del suolo risulta che l'area del campo agrivoltaico "Buffoluto 2" interessa un insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati, aree a pascolo naturale, praterie e incolti e seminativi semplici in aree non irrigue. Quindi aree non a vocazione agricola se non in minima parte.

Infatti l'area a insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati allo stato attuale è attualmente per la maggior parte bosco e insediamento militare. Il resto sono altri territori boscati e seminaturali e su una piccola parte vi è superficie agricola utilizzata.

Quindi, non vi è una continuità di una attività agricola, perché in effetti non vi è una attività agricola preesistente.

Non è possibile valutare se il requisito B1 è rispettato.

Da stralcio D16 JS3QHV4 Elaborato Grafico 10



Legenda

- Area di studio
- Area di proprietà del demanio militare
- Buffoluto 1
- Buffoluto 2
- Impianto Fotovoltaico
- Cabine
- Cavidotto e area connessione RTN
- SSE Produttore

Usi del Suolo - CLC Livello IV

- 1 - Superfici artificiali
- 2 - Superfici agricole utilizzate
- 3 - Territori boscati e ambienti seminaturali
- 4 - Aree umide
- 5 - Corpi idrici

In merito al requisito B2

Non vengono forniti dati in merito, di talché non è possibile operare una verifica.

REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;

In merito al requisito C

Da figure linee guida:

attività in zone circostanti del suolo.

Figura 9 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e sotto a essi (TIPO 1).




Figura 10 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (TIPO 2).





Figura 11 - Sistema agrivoltaico in cui i moduli fotovoltaici sono disposti verticalmente. La coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, l'altezza minima dei moduli da terra influenza il possibile passaggio di animali (TIPO 3).




Inoltre le linee guida indicano che:

Considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):

- 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

Dagli elaborati grafici di progetto si evince l'inquadramento dell'iniziativa nel tipo 2, presentando una altezza minima di 0,66 metri e non di 1,3 metri come richiesto dalle linee guida:



Per le linee guida gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

Il requisito C non è soddisfatto.

REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

In merito ai requisiti D

Nel caso del requisito D1

In All 1 Rel Compatibilità Agrivoltaico a pag. 11:

"Il progetto non prevede alcuna irrigazione, ma l'installazione di una centralina per il rilevamento di numerosi parametri per valutare il microclima e il suolo sotto e fuori i tracker."

Quindi non è previsto consumo idrico nè approvvigionamento idrico.

Nel caso del requisito D2

Non si rileva continuità agricola, perché i suoli hanno attualmente altro utilizzo e comunque non si prevede alcuna coltivazione, ma solo pascoli su vegetazione spontanea come descritto nel cap. 1.1.2 di All 1 Rel Compatibilità Agrivoltaico.

In merito al requisito E

In All 1 Rel Compatibilità Agrivoltaico pag.11 è riportato che sarà effettuato un monitoraggio del recupero della fertilità del suolo e del microclima, mentre il requisito E3, monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici non è stato considerato.

I requisiti D e E possono dunque essere ritenuti parzialmente soddisfatti.

Conclusioni

Alla luce della documentazione istruita, si ritiene che il progetto presenti importanti criticità, in quanto, pur essendo l'area idonea ai sensi dell'art. 20, co. 3, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, il progetto proposto comporterebbe la perdita di una pineta e di altre essenze vegetali tutelate, che peraltro ricadono in un parco regionale, SIC e Immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Le misure compensative proposte non appaiono sufficienti in quanto non forniscono altra area con le stesse caratteristiche ed estensione in sostituzione di quella abbattuta, con grave ripercussione sulle specie faunistiche ivi stanziate.

Anche le infrastrutture legate al cavidotto ed alla stazione di accumulo rientrano in aree vincolate e di pregio paesaggistico e naturalistico e la loro realizzazione potrebbe pregiudicare specie arboree protette e habitat naturali.